

BOLLETTINO TRIBUTARIO d'informazioni

quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza

in questo numero

dal 1933 al servizio dei contribuenti

L'influenza delle nozioni comunitarie di residenza e centro principale degli interessi sui connotati della residenza fiscale della persona fisica in Italia

(Avv. Luca Granelli)

pag. 1350

La cessione dei diritti di immagine nelle operazioni di calciomercato

(Dott. Stefano Verna)

pag. 1355

La circolare n. 26/D/2021 dell'Agenzia delle dogane esplicitiva delle novità recate dal D.Lgs. n. 83/2021 in tema di IOSS (*Import One Stop Shop*)

(Avv. Fabio Ciani e avv. Gabriele Damascelli)

pag. 1361

Procedimento e imposte e tasse – Notificazioni – Notificazione degli atti tributari – Modalità di conferimento all'ufficiale giudiziario dell'incarico di procedere a notificazione – Irrilevanza nei confronti del destinatario – Presupposto e scopo della notificazione – Sono la consegna dell'atto e la certezza del consegnatario – Persona che abbia materialmente eseguito la consegna dell'atto da notificare diversa da quella legittimata, senza indicazione della sua veste di incaricato – Non inficia di per sé la notificazione – Impossibilità di individuare il soggetto istante la notifica – Conseguenze

(Corte di Cassazione 27 ottobre 2020, n. 23532

con nota di Valdo Azzoni)

pag. 1392

IMU – Immobili strumentali – Deducibilità dell'imposta dal reddito d'impresa – Esclusione – Art. 14, primo comma, del D.Lgs. n. 23/2011 – Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza – Sussiste – Illegittimità costituzionale – Conseguenze

(Corte Costituzionale 4 dicembre 2020, n. 262

con nota di Bruno Aiudi)

pag. 1398

19

15 - 10 - 2021

anno ottantottesimo

Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma
20/b legge 662/96 - Filiale di Piacenza

ISSN 0006-6893

LA CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE NELLE OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO

SOMMARIO: 1. INQUADRAMENTO CIVILISTICO DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE DEGLI SPORTIVI – 2. PROFILI FISCALI DELLO SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI IMMAGINE; 2.1. *Contratto complesso tra la società e il calciatore*; 2.2. *Contratto diretto tra calciatore e sponsor*; 2.3. *L'utilizzo di una star company*; 2.3.1. *Star company residente in Italia*; 2.3.2. *Star company non residente "interposta fittiziamente"*; 2.3.3. *Star company non residente controllata dallo sportivo alla quale si applica la normativa sulle Controlled Foreign Companies*; 2.3.4. *Star company non residente a cui non si applica la normativa CFC* – 3. IL REDDITO PER LO SFRUTTAMENTO DEL DIRITTO DI IMMAGINE NEL REGIME DI FLAT-TAX PER I NEO-RESIDENTI – 4. CONCLUSIONI

1. INQUADRAMENTO CIVILISTICO DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE DEGLI SPORTIVI

L'immagine costituisce un segno distintivo essenziale della persona (art. 10 c.c.) (1) e, a norma dell'art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il consenso del titolare. In senso conforme, l'art. 3 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sul professionismo sportivo, attribuisce alla società sportiva datrice di lavoro il solo risultato della prestazione sportiva in quanto tale, ma non il diritto di disporre, senza il consenso dell'atleta, delle immagini relative alle sue prestazioni. Assumono quindi grande rilevanza i profili patrimoniali del diritto all'immagine, consistenti nel diritto di poter utilizzare pubblicamente l'immagine e di trarne benefici a carattere patrimoniale (2).

Non esistendo una disciplina specifica per lo sfruttamento del diritto d'immagine, la sua regolamentazione è demandata all'autonomia contrattuale che si traduce, nella generalità dei casi, in tre fattispecie:

a) accordo stipulato tra il calciatore e la società sportiva, nel quale rientra tanto la prestazione sportiva quanto l'uso dell'immagine a fini promo-pubblicitari;

b) accordo con uno sponsor a cui il calciatore concede direttamente l'utilizzo della propria immagine;

c) accordo stipulato tra il calciatore e una società specializzata che si occuperà di gestire e utilizzare al meglio l'immagine oggetto del contratto attraverso la cessione temporanea di tale diritto ad uno sponsor o alla società sportiva.

Per meglio contemperare gli interessi e i diritti del club beneficiario delle prestazioni sportive e del calciatore, sono stati conclusi specifici accordi, tra l'Associazione Italiana Calciatori (Aic) e le Leghe e tra l'Aic e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in base ai quali, da un lato, la società di calcio non può disporre, senza il consenso dell'atleta, del-

la sua immagine, anche se essa è colta durante lo svolgimento delle prestazioni di lavoro a favore del Club; dall'altro lato, il calciatore non può sfruttare, in totale libertà, il suo diritto di immagine, essendogli precluso lo sfruttamento dell'immagine collegata alla squadra di appartenenza o all'eventuale squadra nazionale. Fatta salva tale ultima riserva, il calciatore è quindi libero di disporre del proprio diritto d'immagine anche affidandolo in gestione a società terze specializzate (ipotesi c) di cui sia socio e/o con cui sottoscriva un contratto autonomo e non afferente le prestazioni sportive rese a favore della società (3).

Nell'ambito dei suindicati accordi, le modalità operative di utilizzo dell'immagine sono suddivisibili in due macro-categorie: i) lo sfruttamento "attivo" dell'immagine, attraverso l'esecuzione di attività materiali (*testimonial* di eventi, partecipazione a trasmissioni televisive, assunzione dell'obbligo di indossare indumenti o altri accessori in pubblico, ecc.) o digitali (inserimento di *like* sui *social network* o sulle pagine *web* di produttori di beni e/o prestatori di servizi, promozione di prodotti e/o servizi attraverso i propri *social account* o dalle pagine *web* personali); ii) lo sfruttamento "passivo" dell'immagine (consentire che la propria foto o firma siano riprodotte in manifesti, figurine, poster, magliette o altri prodotti comunemente definiti di *merchandising*). Dal punto di vista giuridico (ma i riflessi sono anche fiscali, come si vedrà nel seguito) la prima categoria è riconducibile nell'alveo delle "obbligazioni di fare", la seconda delle "obbligazioni di permettere".

2. PROFILI FISCALI DELLO SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI IMMAGINE

2.1. *Contratto complesso tra la società e il calciatore*

Con riferimento all'ipotesi in cui il diritto all'immagine sia oggetto di un contratto complesso o di due contratti distinti, in cui siano disciplinati sia la prestazione sportiva sia il diritto allo sfruttamento dell'immagine ad essa correlata, occorre preliminarmente inquadrare la natura del rapporto tra la società sportiva e l'atleta professionista, disciplinato

(1) G. CIAN – TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, sub. Art. 10*, Padova, 2020.

(2) Per approfondimenti M. CIAN, *Il diritto all'immagine degli atleti*, in *AIDA, Annali del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, XII, 2003, 260 ss.; G. FACCI, *Il diritto all'immagine dei calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2014, 1093.

(3) A. CARINCI, *Profili fiscali dello sfruttamento dell'immagine degli sportivi*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, 299.

dalla citata legge n. 91/1981, il cui art. 3 precisa che «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato». Le somme percepite dallo sportivo professionista rientrano quindi nella categoria dei redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i quali sono costituiti da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Trattasi del c.d. principio di onnicomprensività: sono inclusi nel reddito di lavoro dipendente dello sportivo, oltre alla retribuzione ordinaria, anche tutte le eventuali retribuzioni in natura, i premi aggiuntivi, i premi e le liberalità assegnati da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro e tutte le somme, anche a carattere eccezionale, che trovano causa nel rapporto di lavoro (4). La remunerazione dello sfruttamento dell'immagine legata alla prestazione sportiva da parte dello stesso datore di lavoro costituisce sicuramente una componente di reddito relativa al rapporto di lavoro e, come tale, è qualificabile quale reddito di lavoro dipendente. Tale remunerazione, essendo riferibile ad attività di lavoro dipendente esercitata prevalentemente in Italia, può anche beneficiare, ricorrendone i requisiti, del regime fiscale per i lavoratori "impatriati" previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (5).

Sui relativi compensi la società sportiva applicherà le ritenute d'acconto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Dal punto di vista contributivo, l'art. 43, terzo comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha introdotto un particolare regime impositivo per i lavoratori del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, prevedendo l'esclusione dei compensi corrisposti a titolo di diritto di immagine dalla base contributiva nei limiti del 40% dell'importo complessivo percepito, a fronte di prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa. Trattasi di una norma con rilevanti effetti agevolativi sul costo aziendale che è opportuno applicare con prudenza, tenendo presente che l'Enpals (6) ha precisato che «la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine non possa che riguardare attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa» e che «è necessario che la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine trovi "ragion d'essere nell'effettivo e riconosciuto valore, sul mercato, della persona, in relazione alla sua notorietà"». È comunque prassi diffusa nelle società sportive, probabilmente coniando i paletti introdotti nella legislazione inglese, che gli importi imputabili allo sfruttamento dei diritti d'immagine di un giocatore non superino il 20% cento del suo stipendio totale.

Esulano dall'analisi i rari casi in cui la prestazio-

(4) M. LOGOZZO, *La tassazione degli atleti professionisti*, in V. UCKMAR (a cura di), *Lo sport e il fisco*, Padova, 2016, 257.

(5) Sul tema degli impatriati sportivi si rimanda ai contributi di G. TURRI, *Il regime degli impatriati: l'applicazione agli sportivi professionisti e ai calciatori in particolare*, in *Boll. Trib.*, 2020, 1240; ID, *I calciatori impatriati e la modalità di applicazione del contributo dello 0,50 per cento (circ. 28.12.2020, n. 33/E)*, *ivi*, 2021, 656.

(6) Cfr. circ. 15 gennaio 2004, n. 1, in *Boll. Trib. On-line*.

ne resa dall'atleta alla società sportiva costituisca, al ricorrere di particolari condizioni (7), oggetto di contratto di lavoro autonomo.

2.2. Contratto diretto tra calciatore e sponsor

Nell'ipotesi in cui lo sfruttamento dell'immagine non sia compreso nel contratto con la società sportiva, non essendo quindi collegato al rapporto di lavoro dipendente tra la stessa e il calciatore, il reddito derivante da detto sfruttamento non può costituire una componente integrante del reddito di lavoro dipendente derivante dalla prestazione sportiva. Si pensi, ad esempio, al calciatore professionista che, fuori dal rapporto di lavoro subordinato con il proprio datore, faccia da *testimonial* al fine di reclamizzare una linea di abbigliamento. È innanzitutto da escludere l'applicazione dell'art. 54, comma 1-*quater*, del TUIR (relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo), ai sensi del quale «concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione (...) di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale». La norma sarebbe infatti applicabile solo qualora l'attività promozionale e pubblicitaria svolta dallo sportivo professionista fosse strettamente connessa con un'attività di lavoro autonomo (8). Tale requisito, che generalmente si riscontra nello sfruttamento dell'immagine da parte dei modelli e degli artisti (9), non ricorre per gli sportivi professionisti (10), per i quali l'attività principale esercitata con abitualità e professionalità è quella sportiva che, come già precisato, è considerata di lavoro dipendente. L'art. 54, comma 1-*quater*, del TUIR non pare pertanto applicabile alla fattispecie in quanto disposizione riferibile ai soli redditi di lavoro autonomo (11).

I compensi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti all'immagine, che non siano collegati ad alcun rapporto di lavoro subordinato o siano consegu-

(7) Ovvero quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: 1) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo; 2) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza e sedute di preparazione o allenamento; 3) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, oppure quindici giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

(8) A. DELLA CARITÀ - E.A. PALMITESSA, *La territorialità dei compensi da sfruttamento economico del diritto all'immagine, in il fisco*, 2019, 2030.

(9) Come emerge dalla risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255/E, in *Boll. Trib. On-line*, ove l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che i compensi per la cessione del diritto dell'immagine, seppur estranei al contratto avente a oggetto la prestazione principale, andrebbero ricompresi nell'ambito dei redditi da lavoro autonomo, in ragione del fatto che «tra gli elementi immateriali riferibili all'attività artistica, di cui al richiamato comma 1-*quater*, può essere compreso anche il diritto di sfruttamento dell'immagine qualora questa, come nel caso dell'immagine di un artista, sia immediatamente riconducibile alla fama del personaggio, acquisita in relazione alle esibizioni pubbliche». Orientamento confermato dalle risposte ad interpelli 3 marzo 2021, n. 139, e 11 ottobre 2021, n. 700, entrambe di prossima pubblicazione su questa *Rivista*.

(10) Salvo i rari casi in cui lo sportivo sia inquadrato come lavoratore autonomo.

(11) A. MAGLIARO - S. CENSI, *Dubbi sulla tassazione dei redditi da sfruttamento d'immagine dei calciatori professionisti*, in *Corr. trib.*, 2020, 3997.

ti dal titolare originario al di fuori dell'esercizio della sua abituale attività professionale, possono piuttosto qualificarsi quali redditi diversi in quanto derivanti dalla «assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere», ex art. 67, primo comma, lett. l), del TUIR.

Tale categoria reddituale pare attagliarsi alla fattispecie, avendo già rilevato nel precedente paragrafo come la cessione del diritto di sfruttamento commerciale dell'immagine possa configurarsi come assunzione di un "obbligo di fare" specifiche prestazioni promo-pubblicitarie materiali/digitali o "di permettere" ad altri l'utilizzo della propria immagine (12).

Solo nel caso in cui lo sportivo avesse registrato un marchio personale (13), i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dello stesso dovrebbero rientrare: i) fra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), DPR 917/86, il quale si applica ai compensi "derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali", o ii) tra i redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. g), DPR 917/86, se conseguiti da soggetti diversi dal titolare (es. gli eredi). Nel primo caso, il compenso concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura forfetaria del 75% (o del 60% se di età inferiore a 35 anni); nel secondo caso, il compenso concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura forfetaria del 75%, se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso (14).

Da segnalare che, secondo una dottrina minoritaria, la sostanza dell'operazione economica di sfruttamento del diritto dell'immagine è integralmente sovrapponibile a quella che ha per oggetto il diritto d'autore, con l'effetto di attrarre comunque i compensi provenienti dallo sfruttamento economico del diritto dell'immagine fra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo di cui all'art. 53, secondo comma, lett. b), del TUIR (15).

(12) Tale è l'orientamento prevalente della dottrina. Cfr. A. CARINCI, *op.cit.*, par. 2.3.; M. TENORE, *Il regime fiscale dei neo-residenti. Uno sguardo al settore dello sport professionistico*, in *Riv. dir. trib.*, 2019, 49; DELLA CARITÀ – E.A. PALMITESSA, *op.cit.*, 2032.

(13) Ad esempio, i loghi "CR7" o "Paulo Dybala".

(14) Poiché l'art. 53 del TUIR non fa esplicito riferimento ai proventi per l'utilizzo dei marchi (pur essendo ragionevole ricondurre la cessione dei diritti di sfruttamento del marchio alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere di ingegno e della proprietà intellettuale), hanno dignità anche le tesi di chi li attrae nell'ambito dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR in quanto «derivanti dall'assunzione di obblighi di ... permettere» (tesi sostenuta anche dall'Agenzia delle entrate nella ris. 11 marzo 2002, n. 81, in *Boll. Trib.*, 2002, 607; e ris. 16 febbraio 2006, n. 30, *ivi*, 2006, 410) o, all'opposto, ne sostiene la non tassabilità, non essendo disciplinati da alcuna norma del TUIR.

(15) G. BIZIOLI, *Qualificazione e localizzazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti dell'immagine*, in *Corr. trib.*, 2020, 400, secondo il quale «l'evoluzione delle forme negoziali e, quale conseguenza, della ricostruzione dogmatica civilistica, mette in evidenza un avvicinamento del trattamento giuridico (e della protezione giuridica) dell'immagine di un soggetto celebre a quello dei diritti delle opere dell'ingegno» con

Ai fini IVA, le cessioni del diritto di sfruttamento dell'immagine dello sportivo realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o non qualificabile di lavoro autonomo per assenza dei suindicati requisiti di professionalità e abitualità, non assumono rilevanza.

2.3. L'utilizzo di una star company

Lo sfruttamento del diritto d'immagine può realizzarsi mediante schemi più articolati con l'utilizzo di una società (di seguito *star company*), residente o non residente nel territorio dello Stato, a cui lo sportivo cede il diritto allo sfruttamento dell'immagine, a titolo oneroso o mediante conferimento in natura, conseguendo un corrispettivo imponibile quale reddito diverso ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. l), del TUIR (16).

La *star company* si occupa dello sfruttamento dell'immagine dello sportivo, cedendone l'utilizzo generalmente alla società sportiva datrice di lavoro, la quale sostiene un costo deducibile ai fini IRES e IRAP. Il reddito della *star company* viene a sua volta girato allo sportivo con il pagamento del debito per l'acquisto del diritto o sotto forma di dividendi (secondo schemi non sempre trasparenti nei casi di entità estere).

Il suindicato schema pone una serie di problematiche di natura fiscale, variabili a seconda della struttura societaria interposta.

2.3.1. Star company residente in Italia

Qualora la *star company* sia residente in Italia, il vantaggio fiscale è legato alla struttura societaria, che consente la deduzione di spese di segreteria, per autovetture, legali e simili. Per il resto, si tratterebbe di società soggetta ad IRES e IRAP, di cui lo sportivo è generalmente socio, talvolta insieme (o attraverso) i familiari o il procuratore. La società potrebbe essere utilizzata dallo sportivo per canalizzare una parte dei propri guadagni (assoggettandoli ad una tassazione del 27,9%) in investimenti immobiliari o imprenditoriali, fermo restando che eventuali compensi che dalla stessa percepisse sarebbero soggetti ad imposizione IRPEF piena (previa ritenuta d'acconto del 20%) o i dividendi soggetti all'imposta sostitutiva del 26%.

La società potrà essere ritenuta superflua, ma certo non interposta, soprattutto se guidata da un manager e titolare di redditi non manifestamente sproporzionati rispetto a quelli derivanti dalla prestazione sportiva,

la conseguenza che «l'estensione analogica della medesima tutela prevista per il diritto d'autore consente di rimediare la prima conclusione raggiunta in materia fiscale (redditi diversi, n.d.a.) e spostare l'attenzione dalla fattispecie impositiva residuale a quella relativa ai proventi derivanti dallo sfruttamento del diritto d'autore. Questo risultato non discende solo dalla presupposta qualificazione civilistica, ma anche dalla decisiva considerazione che la sostanza dell'operazione economica di sfruttamento del diritto dell'immagine è integralmente sovrapponibile a quella che ha per oggetto il diritto d'autore».

(16) Da rilevare che, nel caso della cessione, l'imposizione per lo sportivo cedente si manifesta al momento dell'incasso del corrispettivo pattuito, mentre la società cessionaria avrà diritto a dedurre il costo secondo il principio di competenza. Così G. SAPORITO in G. SAPORITO – R. LUPI, *Cessione dell'immagine artistica tra «tax planning» ed evasione tributaria*, in *Dial. trib.*, 2015, 309.

«visto anche che tutte le società sono in un certo senso "interposte", e quello che si dice per il personaggio che cede l'immagine si potrebbe dire anche per il commerciante che vende frutta e verdura attraverso lo schermo di una srl» (17). Profili di interposizione potrebbero emergere nei soli casi in cui la *star company* fosse detenuta (o palesemente riconducibile) allo sportivo, non fosse dotata di alcuna struttura manageriale, non vi fosse evidenza di attività legate allo sfruttamento dei diritti di immagine e avesse come unico cliente la società sportiva datrice di lavoro (18).

2.3.2. *Star company non residente "interposta fittiziamente"*

Vantaggi fiscali più rilevanti conseguono invece dalla localizzazione della *star company* in un Paese estero, spesso a fiscalità inferiore a quella italiana.

L'attenzione dell'Amministrazione finanziaria ricade innanzitutto su quelle società che, per la loro struttura societaria (gestione affidata ad un professionista fiduciario locale), per l'elevata incidenza dei ricavi che conseguono per lo sfruttamento dell'immagine dall'atleta rispetto allo stipendio dal medesimo percepito [soprattutto quando non vi sia evidenza dell'utilizzo dei diritti di immagine dello sportivo da parte del club (19)] e per la presenza dello sportivo quale socio o beneficiario economico effettivo, sono considerate *interposte fittiziamente* (o meglio, simulate *tout court*), così che i compensi corrisposti alla società (generalmente dalla stessa società sportiva datrice di lavoro) con lo sfruttamento dell'immagine sarebbero riferibili direttamente allo sportivo rientrando nell'alveo dei redditi di lavoro dipendente, quale integrazione della retribuzione dello stesso (20).

In alternativa, l'Amministrazione finanziaria, qualora il quadro probatorio non le consentisse di sostenere l'interposizione fittizia, potrebbe reclamare il pagamento dell'imposta su reddito in Italia ritenendo la società residente nel territorio dello Stato italiano in virtù della localizzazione della direzione effettiva nello stesso.

2.3.3. *Star company non residente controllata dallo sportivo alla quale si applica la normativa sulle Controlled Foreign Companies*

La *star company* controllata dallo sportivo potrebbe essere localizzata in un Paese che l'assoggetti ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quel-

(17) Così R. LUPI in G. SAPORITO – R. LUPI, *Contratti di immagine e canalizzazione della ricchezza ai fini tributari*, in *Dial. trib.*, 2014, 261.

(18) Con le conseguenze indicate al successivo par. 2.3.2.

(19) Si veda, a tal proposito, V. FICARI, *Prova dell'interposizione fittizia e rilevanza della (mancata) revisione del bilancio*, nota a sentenza, *retro*, 2004, 1583.

(20) G. FALSITTA, *L'interposizione fittizia e il dribbling al fisico*, in *Riv. dir. trib.*, 1996, 522; Cass., sez. trib., 26 febbraio 2010, n. 4737, in *Boll. Trib.*, 2010, 990; Cass., sez. III pen., 3 maggio 2013, u. 19100; e Cass., sez. trib., 21 gennaio 2015, n. 960; entrambe in *Boll. Trib. On-line*. Sulle società interposte ritorna l'Agenzia delle entrate nella circ. 2 maggio 2017, n. 17/E (in *Boll. Trib.*, 2017, 773), parte III, par. 2.2.: «se la persona fisica ha il possesso di redditi di fonte italiana per il tramite di un'entità interposta, gli stessi scontreranno il medesimo regime impositivo ordinariamente applicabile alle persone fisiche residenti in Italia».

la a cui sarebbe virtualmente soggetta qualora residente in Italia (c.d. *Controlled Foreign Company*, in breve *CFC*). In tal caso, il reddito della società sarebbe fiscalmente imputato allo sportivo residente in proporzione alla quota di partecipazione detenuta e tassato con l'aliquota media applicata sul suo reddito complessivo, purché non inferiore al 24%, a norma dell'art. 167 del TUIR.

L'applicazione della normativa delle *CFC* non esime la società sportiva che effettua i pagamenti alla *star company* per lo sfruttamento degli *image rights* del calciatore ad operare la ritenuta prevista dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Tale ritenuta, per i compensi corrisposti a soggetti non residenti, è prevista nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese, salvo la minor ritenuta prevista dalla normativa convenzionale, per la quale si rimanda al successivo punto 2.3.4.

L'assoggettamento alla ritenuta del 30%, superiore alla metà della tassazione a cui sarebbe virtualmente soggetta la società qualora fosse residente in Italia, esclude però l'applicazione della *CFC rule*.

2.3.4. *Star company non residente a cui non si applica la normativa CFC*

In tale circostanza, come testé indicato, la società sportiva datrice di lavoro del calciatore che corrisponde il compenso alla *star company* deve operare una ritenuta del 30%, salvo verificare il trattamento previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dall'Italia con lo Stato di residenza della *star company*. A tale scopo, occorre preliminarmente identificare l'articolo applicabile alla fattispecie.

Il Modello di Convenzione OCSE contiene una disposizione – l'art. 17 – che, in deroga alle disposizioni degli artt. 7 (redditi d'impresa), 14 (professioni indipendenti) e 15 (lavoro subordinato), è specificamente volta a ripartire tra gli Stati contraenti la potestà impositiva con riguardo ai redditi conseguiti dagli artisti e dagli sportivi. In particolare, il Commentario al Modello OCSE attrae nell'art. 17 anche quei redditi (pure se percepiti da una *star company*) che, ancorché non remunerino direttamente la prestazione artistica o sportiva, presentino rispetto a questa una *close connection*, ovvero non si sarebbero realizzati in assenza della stessa. Il perimetro applicativo della disposizione dovrebbe quindi essere circoscritto a quei compensi conseguenti a modalità di sfruttamento del diritto dell'immagine che: (i) siano fisicamente e temporalmente connessi con l'attività artistica o sportiva (es. corrispettivo percepito dal calciatore a fronte dell'impegno di indossare un determinato capo d'abbigliamento durante la propria prestazione sportiva) ovvero (ii) seppur prive di legami fisico-temporali con l'attività principale, siano a questa connesse da un punto di vista qualitativo (es. compenso conseguito dal calciatore a fronte dell'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine per promuovere una determinata manifestazione sportiva in cui lo stesso sia coinvolto) (21). L'inclusione di tali redditi nell'ambito

(21) G. BIZIOLI – D. MOLOGNI, *Profili convenzionali dei redditi da sfruttamento dei diritti dell'immagine*, in *Corr. trib.*,

dell'art. 17 (che non prevede ritenute convenzionali ridotte) comporta l'applicazione della summenzionata ritenuta del 30%, concorrendo la potestà impositiva dello Stato della fonte del soggetto pagatore e dello Stato di residenza del percipiente, che dovrà preoccuparsi del recupero della ritenuta subito dalle (spesso eventuali o modeste) imposte sul reddito localmente dovute. Ove però tali proventi fossero corrisposti dalla società sportiva di cui il calciatore è dipendente, la *star company* sarebbe presumibilmente considerata interposta e i redditi, riqualificati di lavoro dipendente, attribuiti direttamente al calciatore.

Al di fuori di queste ipotesi, i redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto dell'immagine presentano solitamente una connessione meramente incidentale con la performance sportiva, poiché ciò che attrae gli sponsor e costituisce conseguentemente la fonte del reddito in questione non è lo svolgimento della specifica prestazione professionale, bensì la fama e il carisma dello sportivo, ancorché acquisita e consolidata attraverso la prestazione principale.

Limitando pertanto l'applicazione dell'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE alle casistiche che presentino una stretta connessione con la prestazione sportiva (nell'accezione suesposta), si può valutare se quantomeno i proventi derivanti dall'utilizzo passivo dei diritti di immagine (esclusi quindi i casi di proventi direttamente legati all'esecuzione di prestazioni promo-pubblicitarie, materiali o digitali) siano assimilabili alle *royalties* e, quindi, disciplinati dall'art. 12 del medesimo Modello di Convenzione OCSE.

La risposta dovrebbe essere negativa qualora la convenzione con lo Stato della *star company* non si discosti dal Modello, in quanto l'art. 12 circoscrive l'ambito applicativo ai compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore relativi a opere letterarie, artistiche o scientifiche, nell'ambito delle quali non rientra l'immagine. Pare invece ragionevole ricondurre i suddetti proventi nell'ambito dell'art. 12, laddove la specifica Convenzione (es. Australia), deviando dal Modello OCSE, vi includa anche i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di altri analoghi diritti o beni o qualora si tratti di proventi derivanti dallo sfruttamento economico di un marchio registrato dallo sportivo. Nel qual caso la generalità delle Convenzioni sottoscritte dall'Italia prevede, laddove il percipiente sia il beneficiario effettivo del compenso, l'applicazione di ritenute oscillanti tra il 5% e il 10% del provento. Anche in tale eventualità, la *star company* dovrà verificarne l'eventuale recupero sotto forma di credito d'imposta da scomputare dalle imposte sul reddito del relativo Paese di residenza.

Fatta salva quindi l'applicazione di specifiche Convenzioni che prevedano una definizione aperta dei beni immateriali produttivi di *royalties* e le ipotesi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE, pare fondato attrarre i proventi derivanti dallo sfruttamento del diritto dell'immagine all'art. 21 del Modello (art. 22 o 23 in alcune Conven-

zioni), quale disposizione residuale idonea a comprendere tutti quei redditi che non troverebbero altrimenti disciplina nel sistema convenzionale. L'art. 21 assegna la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza così che i proventi percepiti dalla *star company* non saranno soggetti ad alcun prelievo da parte dello Stato della fonte. Alcune Convenzioni (es. Lettonia ed Estonia) prevedono però la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e Stato della residenza, con conseguente applicazione della ritenuta del 30%.

Per quanto concerne, invece, i proventi derivanti dall'esercizio di attività materiali e digitali connesse allo sfruttamento dei diritti dell'immagine (se non incluse nell'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE), gli stessi potrebbero rientrare nell'ambito dell'art. 7 del Modello, quali redditi di impresa (se la *star company* è dotata di un adeguato livello di organizzazione) o dell'art. 14, quali redditi di lavoro autonomo (22). La tematica riveste un modesto rilievo pratico, in quanto: *i*) la generalità dei contratti sottoscritti tra società sportiva e *star company* prevede un unico compenso comprensivo dell'obbligo generico a prestarsi ad eseguire attività promo-pubblicitarie laddove richiesto, senza scomporre la parte riferibile al c.d. sfruttamento attivo; *ii*) sia l'art. 7, sia l'art. 14 del Modello OCSE (23) (analogamente all'art. 21) attribuiscono la potestà impositiva esclusiva al Paese di residenza del percettore, ad eccezione dei rari casi in cui la *star company* abbia una stabile organizzazione (art. 7) o una base fissa (art. 14) in Italia e salvo, ovviamente, che con sia eccepita l'interposizione fittizia o la residenza fiscale in Italia della stessa.

3. IL REDDITO PER LO SFRUTTAMENTO DEL DIRITTO DI IMMAGINE NEL REGIME DI FLAT-TAX PER I NEO-RESIDENTI

Ai sensi dell'art. 24-*bis* del TUIR, coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva forfetaria pari a 100.000 euro sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. I redditi diversi, tra i quali, come già indicato, rientrano generalmente i compensi per lo sfruttamento del diritto d'immagine, si considerano prodotti all'estero (24) se derivanti da attività svolte fuori dal territorio dello Stato (secondo una lettura rovesciata dell'art. 23, primo comma, lett. *f*), del TUIR). Il criterio del luogo di svolgimento dell'attività da parte dello sportivo consente di far rientrare

(22) Il Commentario OCSE all'art. 17, par. 9, precisa che tali redditi dovrebbero rientrare nell'art. 7 o 15 del Modello. L'art. 15 potrebbe applicarsi ai casi di compensi per *image rights* conseguiti direttamente dallo sportivo o da una *star company* interposta fittiziamente.

(23) L'art. 14 relativo ai redditi da lavoro autonomo non è presente nell'ultima versione del Modello OCSE, ma compare in tutte le Convenzioni concluse prima di tale data.

(24) Tali redditi sono imputati direttamente alla persona fisica (lo sportivo neo-residente), scontando l'imposta sostitutiva se prodotti all'estero, «anche se conseguiti per il tramite di un'entità interposta estera» (cfr. circ. 17/E, cit., parte III, par. 2.2).

2021, 377; sul tema *star companies* si veda anche P. DE' CAPITANI DI VIMERCATE, *Le star companies*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2015, 1089.

nell'ambito della *flat tax* i compensi derivanti dall'esecuzione di attività materiali (es. partecipazione ad un evento all'estero), ma mal si addice ai compensi derivanti dallo sfruttamento passivo dell'immagine pur se conseguenti ad un'attività materiale esercitata fuori dall'Italia (ad esempio, uno *shooting fotografico* svolto all'estero ma la cui causa negoziale principale consiste nello sfruttamento economico dell'immagine). Appare in tali circostanze ragionevole che il reddito si consideri prodotto all'estero se il soggetto cessionario non realizza in Italia l'attività di sfruttamento economico dell'immagine, che costituisce la causa negoziale e viene identificata quale attività svolta fuori dall'Italia ai sensi del citato art. 23, primo comma, lett. f), del TUIR (25). Poiché è logico ipotizzare che lo sfruttamento dell'immagine dello sportivo sia transnazionale, è opportuno che le clausole contrattuali definiscano puntualmente la ripartizione del corrispettivo in relazione ai singoli Paesi ove l'immagine potrà essere utilizzata. In assenza di specifiche clausole contrattuali, si potrà far riferimento a criteri proporzionali, quali il rapporto tra le vendite all'estero e il totale delle vendite dei prodotti associati all'immagine dello sportivo.

(25) Non pare in contraddizione con tale asserzione quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella citata risposta n. 700/2021, con riferimento ai compensi corrisposti a modelli non residenti per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine, i quali, «vista la loro qualificazione alla stregua di componenti positivi "aggiuntivi" del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell'esercizio dell'attività professionale, devono ritenersi territorialmente rilevanti in Italia in base al citato articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir. Anche in tal caso, in linea con quanto precisato nella citata risposta n. 139 del 2021, ai fini territoriali deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale alla quale i proventi sono correlati e, cioè, l'Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento del diritto all'immagine». I compensi per i diritti di immagine sono, in tali casi, integrati e correlati con l'attività di lavoro autonomo dalla quale non possono essere scomposti ai fini dell'identificazione del luogo di produzione del reddito.

Il reddito derivante dallo sfruttamento di un marchio personale dello sportivo, secondo la lettura rovesciata dell'art. 23, secondo comma, lett. c), del TUIR, dovrebbe invece essere considerato prodotto all'estero se corrisposto da un soggetto non residente (26).

4. CONCLUSIONI

Nelle operazioni di calcio mercato rivestono un ruolo spesso rilevante le negoziazioni tra società e calciatore per la gestione dei diritti di immagine, talvolta genuine ma sovente finalizzate a canalizzare nel modo fiscalmente più efficiente l'imposizione sui compensi complessivamente accordati al calciatore. La trattazione ha evidenziato la complessità del trattamento fiscale del diritto all'immagine degli sportivi che può assumere diverse qualificazioni reddituali, sia ai fini interni sia convenzionali, e varia a seconda delle modalità con cui detto diritto viene sfruttato. In particolare, l'utilizzo di un veicolo societario può condurre ad un legittimo risparmio d'imposta in un sistema che disciplina in modo distinto lo sfruttamento diretto di un bene rispetto a quello indiretto tramite una società, purché la stessa, soprattutto se collocata in un Paese a bassa fiscalità, non si palesi come interposta fittiziamente, con conseguente riquantificazione del reddito in extra-ingaggio del calciatore, o sia considerata eterodiretta in Italia, con conseguente assoggettamento del reddito all'imposizione nazionale.

Dott. Stefano Verna

(26) M. TENORE, *In regime fiscale dei neo-residenti. Uno sguardo al settore dello sport professionistico*, in *Riv. dir. trib.*, 2019, 50 ss. L'Autore ritiene anche che, in virtù di una possibile attrazione del diritto di immagine, quale diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, alla categoria dei «diritti commessi all'esercizio del diritto di autore», ai fini dell'individuazione della territorialità dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine, si possa seguire il criterio della residenza del soggetto pagatore.